N. R.G. 2534/2021

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:

Dott. Lisa Micochero — Presidente

Dott. Enrico Schiavon — Consigliere

Dott. Dario Morsiani — Consigliere relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'20.9.2022 nel procedimento ex art. 49 e 50 DPR n. 327/01

promosso da

GARBIN CARLO ERNESTO (C.F. GRBCLR62E31L840P), rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Bortolan, con domicilio eletto presso il suo studio di Vicenza, Via borgo n. 15,

contro

ANAS S.p.a. (C.F. 80208450587), rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gualardi e Francesca Piccolo con domicilio eletto in Venezia – Mestre, via Elia Millosevichn. 49

con l'intervento di

AGENZIA DEL DEMANIO, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, con domicilio *ex lege* in Venezia, Piazza San Marco n. 63

lette le note delle parti e sentite le deduzioni svolte,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Garbin Carlo Ernesto ha adito la Corte d'Appello affermando di essere proprietario di un fondo agricolo sito in Battaglione Valtellina, catastalmente censito al CT di Vicenza foglio 14, mapp. 19, 97 e 98, di superficie pari a 15.200 mq in zona rurale agricola; che nel procedimento espropriativo dell'ambito dei

Firmato Da: LISA MICOCHERO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3be54838b9db1d22

lavori di completamento della Tangenziale di Vicenza, 1 stralcio, 1 tronco, con il decreto di esproprio ex art. 22 bis DPR 327/2001 del 10.7.2017, sono state fatte oggetto di esproprio due porzioni di terreno degli ex mappali 19 e 98 per complessivi mq 3.878,00, oltre ad una ulteriore fascia di rispetto di 30 mq lungo il bordo della strada; che all'inizio dei lavori è stata posizionata una recinzione che rendeva impossibile ogni attività di coltivazione e/o di manutenzione anche nella parte di proprietà non espropriata; che inoltre il provvedimento ablativo aveva eroso tutte le potenzialità edificative del terreno, andando a ridurre in maniera apprezzabile anche il valore della proprietà residua.

Ciò premesso chiedeva la determinazione dell'indennità ex art. 49-50 del TU in materia di espropriazione per pubblica utilità in relazione alla porzione di fondo residua, costituita da parte dei mappali 9,19 e 97. Chiedeva inoltre il risarcimento delle spese di ripristino del fondo intercluso secondo il prezzario della Regione Veneto 2021, nonché il risarcimento della perdita di valore della porzione non espropriata.

Si è costituita ANAS S.p.a. eccependo l'inammissibilità del ricorso essendo l'indennità di esproprio già stata accettata dal ricorrente tanto da essere stata svincolata ai sensi dell'art. 28 TU espropriazioni, l'improcedibilità del ricorso per difetto di integrità del contraddittorio e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda svolta e il difetto di competenza funzionale di questa Corte sulla domanda ex art. 44 TU espropriazioni.

Con ordinanza di data 29.3.2022 la Corte d'Appello ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente beneficiario, l'Agenzia del Demanio, la quale si è regolarmente costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando le pretese del ricorrente.

Le parti sono state autorizzate a depositare note difensive recanti le proprie osservazioni e conclusioni in vista dell'udienza di discussione del 20.9.2022, tenutasi con le forme di cui all'art. 221 comma 4 DL n. 34/2020, all'esito della quale il collegio si è riservato.

Eccezione di incompetenza

Può trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito sollevata da parte resistente.

Va infatti osservato che il Garbin chiede la liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea e il risarcimento del danno subito ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 327/2001 che fonderebbe anche la competenza del giudice adito.

Tuttavia nell'ipotesi in questione la norma invocata non può trovare applicazione.

Firmato Da: LISA MICOCHERO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3be54838b9db1d22

Come si evince infatti dalla stessa narrazione del fatto e dalla documentazione dimessa, vi è stato da parte di ANAS un decreto di occupazione anticipata dei terreni previsti in esproprio con decreto 10.7.2017. In esso veniva dato atto delle aree oggetto di esproprio e di quelle sottoposte ad occupazione temporanea, costituite, in entrambi i casi, da un'area di 3.941 mq della particella 19 e di 121 mq della particella 98. Non veniva disposta alcuna occupazione temporanea di aree non preordinata all'esproprio.

Come rilevato dallo stesso ricorrente, la particella 19 è stata oggetto di frazionamento nella particella 319, non oggetto di esproprio, della superficie di 9.414 mq, e nei mappali 320, 321, 322 e 323, oggetto di esproprio aventi un'area corrispondente a quella indicata nel decreto sopra menzionato. Lo stesso per il mappale 98 che è stato frazionato nei mappali 362, di 505 mq non oggetto di esproprio, e nei mappali 363, 364 e 365 pari alla superficie espropriata. Il ricorrente lamenta che, in sede di posa del cantiere, anche le aree non oggetto di esproprio (mappali 319 e 362) siano stati di fatto intercluse al proprietario mediante apposizione di una rete che impediva l'accesso.

Va tuttavia osservato che dette aree non sono state oggetto di un provvedimento di occupazione temporanea non finalizzata all'espropriazione, ipotesi contemplata dall'art. 49 e 50 del TU in materia di espropriazione, che prevede espressamente che l'autorità espropriante possa disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. In tali casi al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. E' prevista inoltre dall'art. 50 del TU che sia dovuta al proprietario un'indennità determinata con le modalità ivi previste.

Ora nel caso di specie, come risulta evidente, non vi è stata alcuna occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, ma una occupazione di fatto, *sine titulo*, da parte dell'autorità espropriante, di aree non ricomprese tra quelle previste nel decreto di occupazione temporanea ed esproprio.

In tali ipotesi, non ricomprese tra quelle dell'art. 49, non è dovuta alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 e competente a conoscere l'azione risarcitoria sarà il tribunale ordinario.

Infatti in tema di espropriazione, sia nell'ipotesi di cd. sconfinamento, che ricorre qualora la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, che nei casi di occupazione *sine titulo* temporanea del bene altrui, senza che per tali beni sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione e/o trasformazione del terreno da

Firmato Da: LISA MICOCHERO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3be54838b9db1d22

parte della P.A. si configura come un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo, onde l'azione risarcitoria del danno che ne è consegue rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Tale giudice tuttavia dovrà essere individuato secondo le regole ordinarie della competenza, senza che operi al competenza funzionale della Corte d'Appello ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 150/2011.

Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente stante la sua soccombenza.

PQM

La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:

1. **dichiara** la propria incompetenza a decidere sul ricorso proposto in favore del tribunale ordinario competente;
2. **condanna** il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite, liquidate, per ciascuno, in 3.500,00 euro per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA come per legge.

Venezia, 20 settembre 2022

Il Presidente

dott. Lisa Micochero

Firmato Da: LISA MICOCHERO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3be54838b9db1d22